

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 9.12.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Revocatoria fallimentare: è applicabile in caso di pagamento di canoni di locazione finanziaria scaduti?

L'assunzione da parte della società fallita dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, per effetto dell'accollo ex lege dei debiti inerenti all'azienda affittata o di quello volontario posto in essere attraverso l'emissione delle cambiali, escludendone l'estraneità al rapporto obbligatorio, consente di ravvisare nel relativo pagamento l'adempimento di un debito proprio, e quindi un atto a titolo oneroso, con la conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 64 (secondo cui sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2015, n. 19726

- 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia l'errata e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ricollegare i pagamenti alle obbligazioni assunte dalla società fallita con il contratto di affitto d'azienda, la Corte di merito non ha considerato che lo stesso poneva a carico della cessionaria soltanto i canoni non ancora scaduti ed i debiti sorti anteriormente, mentre per i canoni scaduti la xxx aveva concordato un piano di rientro, che prevedeva anche il rilascio degli effetti cambiari da parte della Rxxxxxxx specie, d'altronde, non poteva trovare applicazione la successione ex lege della cessionaria nei contratti in corso di esecuzione, in quanto la società fallita aveva stipulato un nuovo contratto di locazione finanziaria, nell'ambito del quale si dava atto dell'intervenuta risoluzione di quello preesistente.
- 1.1. Il motivo è infondato.

E' la stessa ricostruzione della fattispecie proposta dal ricorrente a confermare che, come ritenuto dalla sentenza impugnata, i pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della Banca non furono effettuati a titolo gratuito, ma in adempimento di un'obbligazione derivante dall'accollo del debito gravante sulla xxxxxx per canoni di locazione scaduti: l'affermazione del ricorrente, secondo cui le cambiali furono rilasciate dalla società cessionaria per il pagamento dell'importo dovuto dalla società cedente in virtù del piano di rientro concordato con la Banca, lungi dal porsi in contrasto con l'accertamento compiuto dalla Corte distrettuale, ne confortano infatti le conclusioni, testimoniando la volontà della società fallita di assumere su di sè il debito nei confronti della Banca, nel quadro degli accordi relativi all'affitto dell'azienda.

1.2. Nessun rilievo possono assumere, in contrario, le clausole contrattuali, trascritte nel ricorso, che ponevano espressamente a carico della società cedente i debiti maturati anteriormente alla cessione, prevedendo l'obbligo della cessionaria di provvedere esclusivamente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria destinati a scadere in data successiva: la disciplina legale della cessione di azienda, prevedendo in maniera inderogabile la responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, consente infatti di escludere che le predette clausole potessero spiegare efficacia nei confronti della creditrice, con la conseguenza che la rilevanza delle stesse dev'essere circoscritta ai rapporti interni tra la cedente e la cessionaria.

Benvero, non è interamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, anche a voler prescindere dall'emissione delle cambiali, l'assunzione del debito per canoni scaduti avrebbe potuto essere ricollegata al trasferimento dell'azienda, quale effetto del subingresso della società fallita nei contratti stipulati dalla cedente per l'esercizio dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 2558 c.c.: tale disposizione, riferendosi ai soli contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti da nessuna delle due parti (cfr. Cass., Sez. 3^, 7 dicembre 2005, n. 27011; 7 novembre 2003, n. 16724; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 1979, n. 969), non era infatti applicabile al contratto di locazione finanziaria stipulato dalla xxxxxx il quale, per il periodo cui si riferivano i canoni rimasti insoluti, era stato già interamente eseguito da quest'ultima in epoca anteriore alla cessione. L'accollo

ex lege da parte dell'acquirente dei debiti contratti per l'esercizio dell'azienda ceduta anteriormente al trasferimento è invece previsto dall'art. 2560 c.c., comma 2, alla sola condizione che gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 aprile 1998, n. 4367), e, a differenza del subingresso dei contratti, che può ben essere escluso dalle parti con un apposito patto, non costituisce un effetto naturale della cessione, ma ha carattere inderogabile, essendo previsto a tutela dei terzi; ciò non esclude ovviamente la possibilità che il cedente ed il cessionario si accordino per distribuire diversamente tra loro il peso dei debiti maturati anteriormente al trasferimento, ponendolo totalmente o parzialmente a carico dell'alienante: resta fermo tuttavia che una siffatta pattuizione non può spiegare alcun effetto nei confronti dei terzi, verso i quali l'acquirente continua ad essere responsabile anche nel caso in cui, come nella specie, l'alienante lo abbia esonerato da tutte o da alcune delle obbligazioni precedentemente contratte.

- 2. Resta pertanto assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 64, sostenendo che, una volta esclusa la riconducibilità del debito al contratto di affitto d'azienda, i pagamenti avrebbero dovuto essere qualificati come atti a titolo gratuito, inopponibili alla massa, in mancanza della prova di un valido rapporto sottostante.
- 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 64, 66 e 67, affermando che, nel subordinare la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti alla revoca del patto di accollo o del contratto di affitto dell'azienda, la sentenza impugnata non ha considerato che, ai fini della revocatoria, è sufficiente il dato oggettivo della provenienza delle somme pagate dal patrimonio del debitore, indipendentemente dalla sussistenza di un atto di disposizione.

3.1. Il motivo è infondato.

L'assunzione da parte della società fallita dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, per effetto dell'accollo ex lege dei debiti inerenti all'azienda affittata o di quello volontario posto in essere attraverso l'emissione delle cambiali, escludendone l'estraneità al rapporto obbligatorio, consente di ravvisare nel relativo pagamento l'adempimento di un debito proprio, e quindi un atto a titolo oneroso, con la conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 64. E' pertanto inconferente il richiamo del ricorrente all'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dello accertamento della gratuità dell'atto, richiede una valutazione della sua causa concreta, intesa come sintesi degli effetti che lo stesso è diretto a realizzare, al di là dell'astratto modello legale, escludendo l'onerosità del pagamento di debito altrui un effettuato dall'imprenditore successivamente fallito, ogni qualvolta dall'operazione compiuta quest'ultimo non tragga nessun vantaggio patrimoniale, ricevendo alcuna controprestazione dal debitore, dal creditore o da altri soggetti, in modo tale da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quindi quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio attraverso l'inefficacia ex lege (cfr. Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538; Cass., Sez. 1[^], 28 ottobre 2011, n. 22518; 12 marzo 2008, n. 6739). L'applicazione di tale principio presupporrebbe d'altronde che nel giudizio di merito il ricorrente avesse allegato e provato che l'assunzione del debito da parte della società fallita ebbe luogo senza contropartita, non avendo essa tratto alcun vantaggio dal contratto di affitto dell'azienda, nell'ambito del quale fu pattuito l'accollo: tale eventualità non è stata tuttavia prospettata neppure nella presente fase, in cui il curatore ha anzi sostenuto una tesi sostanzialmente contrastante con la stessa, avendo affermato che l'onere del predetto debito era destinato, quanto meno nei rapporti interni, a gravare in definitiva sulla società cedente.

3.2. In assenza della predetta allegazione, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la restituzione delle somme pagate postulasse la dichiarazione d'inefficacia del contratto di affitto dell'azienda o dell'accollo, per la quale sarebbe stato tuttavia necessario che la domanda fosse stata proposta nei confronti della xxxxxxx qualità di parte del predetto contratto: in quanto riconducibile ad un accordo trilaterale intervenuto tra la predetta società, la Banca e la società fallita, la diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima per effetto dei pagamenti eseguiti in favore della Banca avrebbe dovuto essere infatti valutata alla luce delle condizioni complessivamente stipulate tra le parti.

E' pur vero che, in quanto idonei ad incidere sulla par condicio creditorum, i predetti pagamenti erano assoggettabili a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, o comunque dell'art. 2901 c.c., indipendentemente dalla dichiarazione d'inefficacia dell'atto del quale costituivano esecuzione: la sentenza impugnata non si è tuttavia sottratta al compito di valutarne l'inefficacia in relazione alle predette disposizioni, avendo preso in esame le relative domande, ed avendole rigettate a causa della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'errata e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della scientia decoctionis, senza tener conto della ricostruzione complessiva della vicenda e dei bilanci prodotti in giudizio, di cui la Banca avrebbe dovuto essere a conoscenza, in ossequio al dovere di diligenza ed in considerazione dei pregressi rapporti con la xxxxxx nonchè dell'enorme indebitamento della società fallita nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Aggiunge che l'esatta ricognizione della fattispecie avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 67, n. 1, o della L. Fall., art. 66, avuto riguardo alla natura trilaterale del rapporto ed alla notevole sproporzione tra le prestazioni.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Nel lamentare la mancata applicazione xxxxxx e art. 67, n. 1, in riferimento all'accordo trilaterale intervenuto tra la società fallita, la società cedente e la Banca, il ricorrente propone una questione non trattata nella sentenza impugnata, che, oltre a postulare la proposizione della domanda anche nei confronti della Rxxxxxxxx convenuta in giudizio, e a non essere deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto riflettente un vizio di violazione di legge, non può trovare ingresso in questa sede, presupponendo un'indagine di fatto in ordine all'asserita sproporzione tra le prestazioni, e non essendo stato precisato in quale fase del giudizio di merito ed in quale atto la questione sia stata sollevata. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, non potendo essere sollevati per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non affrontati nelle fasi precedenti, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. La parte che intenda

proporre una questione non esaminata nella sentenza impugnata ha pertanto l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice del merito, ma anche d'indicare in quale atto l'abbia sollevata, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne la fondatezza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 18 ottobre 2013, n. 23675; 1 marzo 2007, n. 4843; Cass., Sez. 6^, 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., Sez. 2^, 29 maggio 2007, n. 12506).

4.2. Nel contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla conoscenza da parte della Banca dello stato d'insolvenza in cui versava la società fallita all'epoca dell'effettuazione dei pagamenti, il ricorrente si limita invece a ribadire l'efficacia probatoria degli elementi addotti a dell'affermata sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria, senza essere in grado d'indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma soltanto quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale è affidato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Fallimento della xxxxxxx pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 maggio 2015.



